

**SOCIETÀ WEBEETLE SRL**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**PARTE GENERALE**

## **DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 ED IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **I-1. Premessa sulla responsabilità amministrativa degli enti.**

Il d. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001” o anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa degli enti.

Ai sensi del Decreto, per enti si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

L’entrata in vigore del Decreto ha consentito di colmare una lacuna dell’ordinamento domestico in tema di responsabilità delle persone giuridiche, permettendone l’adeguamento a specifiche Convenzioni internazionali cui lo Stato aveva peraltro già aderito, ivi comprese la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

È controversa la natura di questa responsabilità, nominativamente definita “amministrativa” dallo stesso legislatore, ma al contempo dotata di caratteri che sarebbero invece tipici della responsabilità penale, anche perché l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare è rimesso al

giudice penale ed all'ente concretamente interessato dall'avvio di una procedura sono estese molte delle garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente si fonda sul concorso di due requisiti, il primo oggettivo (compimento del reato presupposto), il secondo soggettivo (colpevolezza).

La responsabilità della persona giuridica deriva dal compimento di reati espressamente indicati nel Decreto, quando commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso - da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Il radicamento di responsabilità esige altresì l'accertamento della colpevolezza dell'ente, intesa alla stregua di una *colpa da organizzazione*, da intendersi come mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati. La predisposizione di un'organizzazione idonea ad evitare la commissione dei reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, esclude invece l'imputazione di responsabilità amministrativa.

## **I-2. I reati cd. presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.**

Sul piano oggettivo, l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è filtrato dalla predeterminazione dell'elenco dei reati cd. presupposto (a) e dalla rilevanza del *locus commissi delicti* (b).

(a) L'elenco dei reati cd. presupposto, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Il testo comprende, per aree tematiche:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla legge 48/2008 (art. 24-*bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla legge 94/2009 e modificati dalla l. 69/2015 e dalla l. n. 236/2016 (art. 24-*ter*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, aggiunti dal d.l. n. 350/2001, convertiti con modificazioni dalla l. n. 409/2001. modificati dalla l. n. 99/2009 e dal d. lgs. 125/2016 (art. 25-*bis*);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1);
6. Reati societari, introdotti dal d. lgs. 61/2002 e modificati dalla legge 262/2005, dalla legge 190/2012, dalla legge 69/2015 e dal d. lgs. 38/2017 (art. 25-*ter*);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla legge 7/2003 (art. 25 *quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla legge 228/2003 e modificati con la legge 38/2006, con il d. lgs. 39/2014 e con la legge 199/2016 (art. 25 *quinquies*);

10. Abusi di mercato, introdotti dalla legge 62/2005 e modificati dalla legge 262/2005 (art. 25-*sexies*);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla legge 146/2006;
12. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla legge 123/2007 da ultimo modificati con legge 23 marzo 2016 n. 41 (art. 25-*septies*);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D. Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio introdotto con la legge 186/2014 (art. 25-*septies*);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla legge 99/2009 (art. 25-*novies*);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla legge 116/2009 e sostituito dall'art. 2, comma 1, d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (art. 25-*decies*);
16. Reati ambientali, introdotti dal d. lgs. 121/2011 e modificati dalla legge 68/2015 (art. 25-*undecies*);
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal d. lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*).
18. Reato di razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 (art. 25-*terdecies*).
19. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401), introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 25-*quaterdecies*).

**20.** Reati tributari (decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.), introdotti dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 (art. 25-*quinquiesdecies*):

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1);  
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2);  
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);  
dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5);  
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); compensazione indebita (art. 10, comma 4); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11).

**21.** Contrabbando – diritti di confine (decreto del P.d.R. 23 gennaio 1973, n. 43) introdotti dalla Legge D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. (art. 25-*sexiesdecies*).

**22.** Reati Transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 Art. 10

**23.** Delitti in materia di Strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*)

**24.** Delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

**25.** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)

**26.** Diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (art. 25-*novies*).

(b) La normativa si preoccupa altresì di delimitare l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in ragione del luogo in cui i reati sono commessi.

L'operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche opera anche quando taluni dei reati previsti dal Decreto siano commessi al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono in

relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. L'ente è dunque perseguibile quando ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui è svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica), purché non stia già procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto.

Quando le condotte criminose siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità *ex art. 6* del codice penale, in forza del quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

### **I-3. La colpevolezza dell'ente per responsabilità amministrativa.**

Perché l'ente persona giuridica possa andare esente da responsabilità è richiesta la prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La mera adozione di tale documento non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto deve:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, è richiesta:

*i)* una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;

*ii)* l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.



Il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo può essere concretamente predisposto sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti (art. 6, comma terzo, Decreto).

Le Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e successivamente aggiornate, prevedono che la struttura del modello debba:

- a) identificare i rischi, e procedere all'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- b) predisporre un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

#### **I-4. Il controllo del magistrato.**

Nel procedimento incardinato contro l'ente persona giuridica per l'applicazione della responsabilità amministrativa *ex d. lgs. 231/01*, il controllo del giudice penale s'incentra:

- in primo luogo, sull'accertamento della commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto;
- in secondo luogo, sull'idoneità del(l'eventuale) Modello organizzativo adottato dalla Società stessa.

Il sindacato sull'idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. prognosi postuma. Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente di valutazione *ex ante*: il giudice deve pertanto immaginare la realtà esistente

al momento in cui si è verificato l'illecito per scrutinare proficuamente la congruenza del Modello adottato.

Perché sia “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo deve – alla luce delle situazioni presenti al momento della commissione del reato - consentire di ridurre ragionevolmente il rischio della verifica degli illeciti.

#### **I-5. Il sistema sanzionatorio.**

L'accertamento dell'illecito comporta, a seconda dei casi, la soggezione a sanzioni pecuniarie o interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, sono le seguenti:

- i)* interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii)* sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii)* divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- iv)* esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- v)* divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA WEBEETLE SRL

### **II-1. L'attività d'impresa esercitata dalla Webeetle srl.**

La società Webeetle srl, p.i. 04657130656, n. Rea 383696, con sede legale ad Angri alla via Semetelle, n. 26, ha per oggetto:

- l'elaborazione dei dati aziendali anche con supporto di macchine elettrocontabili di dati aziendali, per conto proprio e di terzi;
- la consulenza per l'installazione di sistemi di *software*, edizioni di *software*, nonché altre realizzazioni di *software* con consulenza *software*;
- la creazione di banche dati, ricerca e sviluppo nel campo dell'informatica, manutenzione e riparazione di macchine per uffici e apparecchiature informatiche;
- il *commercio* all'ingrosso e al dettaglio di prodotti dell'informatica;
- la realizzazione di rassegne stampa ed emissione di comunicati;
- l'organizzazione di unità o progetti di ricerca e sviluppo dedicati alla ricerca applicata ed alla sperimentazione e l'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- l'organizzazione e somministrazione di servizi di *internet providing* al fine di individuare le opportunità offerte dalla rete in termini di comunicazione aziendale e commercio elettronico, anche mediante la realizzazione di siti *internet*;
- organizzazione di campagne pubblicitarie con ogni mezzo e forma, e segnatamente di seminari, tavole rotonde, dibattiti, nonché lo svolgimento di ogni attività nel campo dell'informatica;
- lo studio e la ricerca, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati statistici.

## **II-2. Funzioni degli organi sociali.**

La Società è stata costituita il 24 novembre 2008, iscritta presso il registro delle imprese il 3 dicembre 2008, con n. Rea SA-383696.

La Società ha la struttura di una società unipersonale, partecipata in modo totalitario dalla società DONC srl, con sede ad Angri alla via Alveo Sant'Alfonso, c.f. 05443640650, ha adottato il sistema di gestione tradizionale della s.r.l. con la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci ha il compito di prendere le decisioni previste dallo statuto e gli argomenti sottoposti alla sua approvazione per richiesta di un terzo del capitale sociale o di un amministratore, ed in ogni caso l'organo deliberativo ha competenza sulle decisioni più rilevanti per la vita della società tra cui:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri di gestione ed ha altresì la rappresentanza generale della società, mentre le limitazioni ai poteri dell'amministratore che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

## **II-3. Inserimento del modello nel sistema di *governance* della società.**

Le disposizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo sono vincolanti per i componenti degli organi sociali,

l'amministratore e i dipendenti di Webeetle srl e coloro che comunque operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Attraverso la dotazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si propone di perfezionare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri clienti, fornitori e dipendenti, anche a fronte dell'obiettivo di verificare la corrispondenza dei controlli già adottati alle finalità del Decreto in vista della predisposizione di procedure organizzative atte a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dell'amministratore, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della società.

Tramite l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si perseguono le finalità di:

- i)* vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto, anche attraverso la diffusione di un senso di responsabilità facendo leva sulla consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e dei principi del Codice di Comportamento espone la società a misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive, diffondendo una cultura d'impresa improntata alla legalità dell'azione dell'organizzazione aziendale;
- ii)* determinare una chiara attribuzione dei poteri, con riguardo anche alle modalità di formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, definendo il contrappeso sistema di controlli, preventivi e successivi, sugli atti e sulle attività;
- iii)* prevenire, anche attraverso il monitoraggio sulla corretta attuazione del sistema di controlli, la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

#### **II-4. Modello ed il Codice di comportamento ed etico.**

La Società, in funzione dell'obiettivo di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il Codice di Comportamento ed Etico. Il Codice sancisce una serie di regole di deontologia aziendale che la Società riconosce come proprie e delle quali pretende l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e terzi. Il Modello, che risponde prettamente alle esigenze espresse dal Decreto, viene naturalmente compenetrato dal Codice di Comportamento ed Etico.

#### **II-5. I lineamenti generali del modello di organizzazione, gestione e controllo della Webeetle.**

Il modello di organizzazione, gestione e controllo nei suoi lineamenti essenziali, prevede innanzitutto la **mappatura delle attività sensibili**, la determinazione di **presidi di controllo** a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati, l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, preposto a vigilare sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello, la predisposizione di un **sistema sanzionatorio** contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, e la programmazione di un' **attività di informazione e formazione** sui contenuti del Modello.

#### **II-6. La mappatura dei rischi.**

L'art. 6, comma secondo, lett. a), prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba individuare le fasi dell'attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati rilevanti ai fini del Decreto.

La mappatura delle fasi sensibili dei processi aziendali è stata compiuta procedendo ad un'analisi preliminare dell'organigramma aziendale – strutturato secondo linee di riparto gerarchiche e funzionali - delle

deliberazioni e delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo, della storia delle vicende della società con particolare riguardo alla evoluzione dell'attività con la stratificazione di rapporti commerciali orientati a specifici segmenti del mercato, del sistema dei poteri e tenendo altresì conto delle Linee Guida di Confindustria.

Allo scopo d'individuare le aree sensibili, saranno rappresentati i reati-presupposto per i quali risulta più elevato il rischio di una loro commissione da parte dei membri dell'organizzazione aziendale.

I reati-presupposto che possono maggiormente riguardare la società sono quelli di seguito riportati.

**Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione**, su cui v. Parte Speciale "A":

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione attiva (321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).

**Reati societari** di cui all'art. 25-*ter* del Decreto (cfr. Parte Speciale "B"), introdotti con il decreto legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

**Delitti commessi contro l'industria e il commercio**, così come previsti dall'art. 25-*bis* 1 del Decreto (cfr. Parte Speciale "C"), introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 23/07/2009



recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

L'art. 25-*bis* 1 estende la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, così come previsti dall'art. 24-*bis* 1 del Decreto (cfr. Parte Speciale "D"), introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 48/2008 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica" modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Falso in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, così come previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto (cfr. Parte Speciale "E"), introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99/2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese":

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co 1, lett *a-bis* L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171, co 1 L. n. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171, co 2 L. n. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere

dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter*, co 1, lett a L. n. 633/1941)

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-*ter*, co 1, lett b L. n. 633/1941).

**Reati Tributari**, così come previsti dall'art. 25- *quinguesdecies* del Decreto (cfr. Parte Speciale "F"), introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 157/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e dal D.Lgs. n. 75/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale":

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

## **II-7. Ruoli “organizzativi” nella predisposizione ed osservanza del Modello.**

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza a decidere sul Modello di organizzazione, gestionale e controllo ai sensi dell’art. 6, comma primo, lett. a), del Decreto.

Su un piano autonomo e terzo rispetto all’azione dell’amministratore si pongono invece i ruoli predeterminati direttamente dal Modello, ovvero:

- la funzione *audit*, intesa come valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato processo decisionale (o fase dello stesso), e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti;
- la funzione *compliance*, intesa come il compito di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) onde prevenire il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione.

## **II-8. Il sistema controllo e l’*audit* interno.**

Il sistema dei controlli interni è strumentale a rilevare, misurare e monitorare i rischi tipici dell’attività esercitata.

La Webeetle si è dotata di un sistema dei controlli insito e combinato con le regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali.

L'obiettivo è migliorare la efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, assicurare l'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali ed al contempo la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Le regole proprie del sistema dei controlli tende a garantire un'adeguata separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, neutralizzando il rischio di situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze, identificare e monitorare adeguatamente i principali rischi nei segmenti operativi, registrare i fatti di gestione significativi, favorire sistemi informativi credibili e idonee procedure di *reporting* soprattutto ai livelli direttivi.

I controlli sono diversi a seconda dall'oggetto sul quale insiste la verifica delle specifiche finalità perseguite nell'ambito dell'obiettivo ultimo della prevenzione e riduzione della commissione di reati previsti dal Decreto.

Si procede ad isolare tre livelli di controllo:

*i)* controllo sulla gestione dei rischi, destinato principalmente all'individuazione e monitoraggio dei rischi connessi allo svolgimento dei processi decisionali interni all'organizzazione aziendale;

*ii)* controllo di conformità, destinato principalmente alla verifica delle regole procedurali e comportamentali prescritte dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;

*iii)* revisione interna, destinato ad accertare fatti anomali e valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La dotazione ed il funzionamento del sistema dei controlli interni punta a garantire che le operazioni sensibili siano:

*i)* anzitutto verificabili;

*ii)* documentate, ovvero supportate da adeguata documentazione sulla quale gli uffici preposti possono eseguire controlli in guisa da attestare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione,

selezionando i soggetti tenuti a curare le diverse fasi del processo decisionale;

*iii)* trattate secondo il principio della separazione delle funzioni, sicché la fase autorizzativa sarà sempre sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Il sistema di controllo interno della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'organo amministrativo.

Le operazioni della gestione finanziaria compiute dal personale della Società a ciò espressamente autorizzate, transitano sui conti correnti bancari intestati alla Società e sono preventivamente istruite, autorizzate decise ed archiviate secondo i protocolli interni che ne definiscono l'assetto contabile.

Le fatture ricevute trovano corrispondenza in una fornitura / prestazione comprovata secondo le norme aziendali (entrata materiali, comprovante lavori, benessere dell'ente richiedente per prestazione ricevuta).

La Società intrattiene i rapporti con l'esterno con qualsiasi interlocutore (pubblico o privato, nazionale o estero) esclusivamente per mezzo dei propri dipendenti a ciò espressamente autorizzati. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite dai documenti organizzativi e dalle procure.

## **II-9. Organismo di Vigilanza.**

Il nucleo caratterizzante del modello organizzativo previsto dal Decreto è riposto sull'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno (di seguito OdV).

All'OdV è rimesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e di gestione.

Prerogativa essenziale dell'OdV è l'autonomia.

L'OdV di Webeetle è monocratico, composto da un membro esterno.

L'OdV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata in carica dei membri dell'OdV è di 3 anni, salvo rielezione. La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

I membri dell'OdV devono possedere requisiti soggettivi di eleggibilità. Non possono essere eletti, e se eletti decadono, coloro che:

- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- versano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- hanno la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni in enti che hanno il controllo sulla Webeetle;
- sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi), per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un tre anni; per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica - ovvero per un delitto in materia tributaria;
- sono destinatari di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati/illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01;

- hanno svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sono garantite dal possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri dell'OdV, dalla insindacabilità, da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale, delle attività poste in essere dall'OdV, nonché dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento.

L'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio delle funzioni, i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con Webeetle. In tali ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'OdV e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni. L'OdV deve essere composto da soggetti dotati di adeguata esperienza aziendale e delle cognizioni tecniche e giuridiche necessarie per svolgere efficacemente le attività proprie dell'Organismo.

L'OdV, quando necessario per massimizzare l'efficienza nell'esecuzione dei rispettivi compiti, può avvalersi anche di consulenti esterni.

I membri dell'OdV possono essere revocati dall'organo amministrativo solo per giusta causa preventivamente asseverata dal Tribunale delle imprese territorialmente competente.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza dell'impedimento. L'organo amministrativo dispone tempestivamente l'integrazione temporanea dell'OdV.

Le attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV sono strumentali agli obiettivi di efficace attuazione del Modello.



I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal d. lgs. 231/01 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue, e consistono nell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e si astengono dal ricevere e utilizzare le predette informazioni. Ogni informazione in possesso dei componenti dell'OdV deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione.

L'OdV riferisce all'organo amministrativo almeno annualmente in merito agli esiti delle attività espletate, dando emersione delle criticità segnalate e delle proposte di aggiornamento del Modello, del rendiconto delle spese sostenute, nonché delle attività pianificate per l'anno successivo

All'OdV devono essere trasmesse tutte le informazioni e documenti utili a consentire a quest'ultimo di aumentare il livello di conoscenza della società e acquistare informazioni atte a valutare la rischiosità insita in taluni processi sensibili, nonché di svolgere le proprie attività di verifica e di vigilanza in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello.

I destinatari del Modello, se apprendono di eventi rilevanti per il corretto funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo devono segnalarlo tempestivamente all'OdV. Le segnalazioni di condotte illecite o le violazioni del Modello devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Le segnalazioni di cui sopra possono essere segnalate all'OdV anche tramite casella di posta elettronica riservata: [odv@webeetle.com](mailto:odv@webeetle.com).

L'OdV provvede a disciplinare con proprio Regolamento il trattamento delle segnalazioni pervenute secondo i canali di comunicazione sopra elencati, definendo specifici criteri di valutazione in funzione della tipologia delle stesse. In caso di segnalazioni anonime, queste possono essere prese in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui contengano riferimenti specifici in ordine ai fatti/comportamenti oggetto

della segnalazione stessa, ovvero allorché i medesimi risultino sufficientemente circostanziati e verificabili.

### **II-10. Sistema disciplinare.**

La valutazione sull'idoneità del Modello di organizzazione, gestione e controllo è filtrata, in omaggio a quanto disposto dall'art. 6, comma secondo, lett. e), dalla predeterminazione di un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*”.

Sul procedimento di accertamento delle infrazioni è competente il soggetto prospetto all'esercizio di funzioni direttive, salvo il doveroso coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge 300/1970, è reso disponibile “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

Esso è informato al principio della necessaria proporzionalità tra la gravità dell'infrazione ed la tipologia di sanzione comminata.

Sono sanzionate *tutte* le infrazioni al Modello, ma le singole condotte sono valutate in funzione della specifica *gravità*.

Le sanzioni vengono comminate secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione, del grado di colpa, dell'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché dell'intenzionalità del comportamento stesso. Il sistema disciplinare associa le infrazioni alla trasgressione dei principi di comportamento e di controllo contenuti nel Modello, ed individua le sanzioni previste per il personale dipendente in conformità alle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale (CCNL) come di seguito riportato.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni indicate nel Modello espone alla soggezione delle sanzioni di seguito indicate.

- a) **Rimprovero verbale**, per le seguenti condotte:
- a1) lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
  - a2) tolleranza od omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.
- b) **Rimprovero scritto**, per le seguenti condotte:
- b1) inosservanza di procedure e regole previste dal Modello quando, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza;
  - b2) omessa segnalazione o tolleranza (da parte dei soggetti preposti al controllo) di irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale, purché di rilevanza non grave.
- c) **Sospensione dal servizio** e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni, per le seguenti condotte:
- c1) inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
  - c2) omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.
- d) **Licenziamento per giustificato motivo**, per le seguenti condotte:
- d1) violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal d. lgs. 231/01.
- e) **Licenziamento per giusta causa**, per le seguenti condotte:

e1) comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tali da esporre la Webeetle al concreto rischio della soggezione a responsabilità amministrativa di cui al Decreto.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e dei protocolli decisionali è articolato nelle seguenti fasi:

- i) contestazione della violazione all'interessato;
- ii) determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

L'OdV ha l'obbligo di attivarsi in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello. Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta se attivare il procedimento disciplinare provvedendo ad informare l'amministratore.

#### **II-11. Cultura della legalità e formazione del personale.**

La società promuove la conoscenza della normativa di cui al Decreto e la radicalizzazione della cultura della legalità dell'azione dell'organizzazione societaria, anche attraverso la diffusione delle regole comportamentali predeterminate dal Codice etico.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello, e delle procedure da adottare per un corretto svolgimento delle attività, sono previste specifiche attività formative rivolte al personale, compresi seminari e lezioni nelle forme di eventi formativi.

Qualora emergesse la necessità di ulteriori chiarimenti o approfondimenti sarà possibile rivolgersi all'amministratore.

Angri, 05 gennaio 2024

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione